

N. 197

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 marzo 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 117/10

Roma, 25 MAR. 2010

Caro Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisita.

*Con
il
suo
cordiale
saluto
e
collaborazione
cordiale*

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di decreto legislativo si limita a recepire quanto indicato all'art. 20 della direttiva 2008/90/CE con imposizione del limite del 31 marzo 2010.

La maggior parte delle norme tecniche contenute nella direttiva dovranno essere dettagliate nella loro applicazione attraverso l'adozione di misure applicative la cui approvazione è soggetta alle norme previste all'art. 19 "Comitato" della direttiva medesima, pertanto non sono state incluse nel provvedimento di recepimento in attesa di disporre degli opportuni testi normativi comunitari.

Art. 1. Definizione del campo di applicazione del Decreto Legislativo, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva.

Art. 2. Elenco delle definizioni tecniche di uso comune nel settore vivaistico delle piante da frutto al fine di avere un linguaggio tecnico comune ed univoco tra tutti gli Stati membri per favorire gli scambi di materiali di moltiplicazione. Particolare importanza assume il comma 11 che individua il Servizio fitosanitario nazionale quale Organismo ufficiale responsabile per l'applicazione della direttiva ed il controllo su fornitori e materiali di moltiplicazione commercializzati.

Art. 3. Individuazione del Ministero quale referente nazionale nei confronti dell'Unione europea e assegnazione dei compiti di coordinamento in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.

Art. 4. Requisiti generali cui sono soggetti i materiali di moltiplicazione all'atto della loro commercializzazione ed eventuali deroghe a detti requisiti al fine di avere uno standard qualitativo unico europeo.

Art. 5. Obblighi ed adempimenti dei fornitori, così come definiti all'art. 2, relativamente allo svolgimento delle attività di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto. Anche in questo caso le regole ed i requisiti armonizzati a livello comunitario porteranno ad una uniformità della qualità dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.

Art. 6. Caratteristiche dell'identificazione varietale per i materiali di moltiplicazione commercializzati e delle relative descrizioni al fine di avere materiali di moltiplicazione e piante da frutto per le quali la medesima denominazione varietale è garanzia di determinate caratteristiche univoche in tutta l'Unione europea.

Art. 7. Per avere una raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'art. 6 e per garantire la tracciabilità dei materiali di moltiplicazione certificati, è necessario disporre di un registro nazionale delle varietà di piante da frutto. Detto registro era già stato istituito con il DPR 697/96 e si intende mantenerlo in quanto pilastro fondamentale dell'applicazione della direttiva.

Art. 8. Obbligo di indicazione in etichetta di eventuali organismi OGM; la direttiva fu approvata quando ancora non era sicuro se sarebbe stata autorizzata la coltivazione degli OGM nell'Unione europea, tuttavia, dai Servizi giuridici comunitari fu imposto di inserire tale riferimento proprio a tutela del consumatore finale fornendogli adeguata informazione su cosa sta acquistando o usando.

Art. 9. Apertura alle importazioni da paesi terzi, salvaguardando comunque il livello qualitativo che l'Unione europea vuole assicurare sul mercato interno; l'intervento del Ministero, in assenza di decisioni comunitarie serve a garantire i vivaisti nazionali dall'approvvigionamento di materiale disponibile sul mercato interno in quantità limitata e che altrimenti dovrebbe essere acquistato presso altri Stati membri che comunque lo importerebbero da Paesi terzi.

Art. 10. Disposizioni obbligatorie cui deve attenersi l'Organismo ufficiale responsabile al fine di una omogenea applicazione delle norme in tutto il territorio comunitario.

Art. 11, Le misure transitorie servono fundamentalmente a garantire il passaggio, senza vuoti normativi, dalla direttiva 92/34/CEE alla 2008/90/CE e per permettere ai vivaisti di adeguare le proprie produzioni alle nuove norme e contemporaneamente smaltire le "scorte".

Art. 12, E' prevista la clausola di cedevolezza.

Art. 13, Contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 14, Sostituzione della normativa di riferimento nazionale.

Allegato, elenco dei generi e delle specie prese in considerazione dalla direttiva e quindi soggette alle norme relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Amministrazione proponente: **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Titolo: Attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

- a) Necessità dell'intervento normativo: La direttiva 2008/90/CE sostituisce la direttiva 92/34/CEE di pari oggetto, apportando anche alcune modifiche, di conseguenza occorre recepirla nell'ordinamento nazionale per l'adeguamento al contesto comunitario.
- b) Analisi del quadro normativo: La qualificazione qualitativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto attualmente si basa sul DPR 697/96 (recepimento direttiva 92/34/CEE), sul D.M. 14 aprile 1997 (recepimento di misure applicative comunitarie) e sul Servizio Nazionale di Certificazione regolamentato da D.M. 24 luglio 2003, D.M. 4 maggio 2006 e 5 DD.MM. 20 novembre 2006.
- c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti: il Decreto legislativo, proposto come schema, andrà a sostituire il DPR 697/96 (recepimento direttiva 92/34/CEE) adeguando le norme nazionali in vigore al nuovo quadro comunitario e costituirà inoltre la base per l'adozione delle misure applicative (già in corso di elaborazione in Commissione UE) in sostituzione del vigente D.M. 14 aprile 1997.

Verranno inoltre riviste e semplificate le norme tecniche del Servizio Nazionale di Certificazione delle piante da frutto poiché la categoria certificata "Virus-controllata" sarà sostituita da materiale "Certificato UE".

- d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario: Trattandosi di adeguamento a norme comunitarie è compatibile.
- e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale: Il settore è già dotato di norme nazionali vigenti che rispettano le competenze delle regioni, la sostituzione ed adeguamento del quadro normativo non andrà ad incidere su dette competenze.
- f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali: Le competenze in materia di agricoltura restano di esclusiva competenza delle regioni; mentre al Ministero rimangono i compiti di coordinamento e rappresentanza in sede comunitaria ed internazionale.

Inoltre la scelta del Servizio Fitosanitario Nazionale quale Organismo Ufficiale Responsabile individua un "soggetto" già operativo nel settore della sanità dei materiali vegetali e costituito da Regioni e Province autonome e Ministero e coerente con le rispettive competenze e funzioni.

- g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione: Non si verifica rilegificazione poiché si sostituiscono norme già esistenti con altre aggiornate; una parte di legislazione nazionale (Certificazione delle piante da frutto) sarà assorbita da quella di derivazione comunitaria.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso: All'art. 2, nel rispetto della norma comunitaria, sono state introdotte le seguenti nuove definizioni
- 3) *varietà*: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere
 - a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
 - b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
 - c) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato;
 - 4) *clone*: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
 - 13) *lotto*: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

Art. 5, comma 1, lettera a) la comunicazione dell'attività al servizio fitosanitario regionale sostituisce la richiesta di accreditamento.

- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi: Nella proposta sono correttamente richiamati i riferimenti normativi nazionali e comunitari.
- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti: Non vengono apportate modifiche parziali a norme vigenti
- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo: Le abrogazioni sono esplicitamente indicate nel testo all'articolo 14.

3. Ulteriori elementi

- a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto: Niente a conoscenza.
- b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter: Non si ha notizia di iniziative in merito.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: attuazione della direttiva 2008/90/CE del consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Referente. Consigliere Sergio De Felice – Capo Ufficio Legislativo

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La commercializzazione e la produzione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto, delle specie più importanti, sono attualmente regolamentati a livello comunitario dalla Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, sostituita dalla presente direttiva, e da altre tre direttive di Commissione (93/48/CEE, 93/64/CEE e 93/79/CEE) riguardanti gli aspetti meramente tecnici.

Le norme comunitarie sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il DPR 21 dicembre 1996, n. 697 e con il decreto ministeriale 14 aprile 1997.

Al quadro normativo di derivazione comunitaria si aggiungono norme nazionali, riguardanti l'istituzione ed il funzionamento del Servizio Nazionale di Certificazione delle piante da frutto (D.M. 24 luglio 2003 e D.M. 4 maggio 2006), nonché i disciplinari tecnici per la produzione dei materiali di moltiplicazione e le piante certificate, delle specie più importanti per la frutticoltura italiana (5 decreti ministeriali 20 novembre 2006).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La Commissione UE ha rilevato che gli scambi di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto tra Paesi membri non hanno avuto sensibili incrementi nonostante l'adozione di norme minime comuni (materiali CAC), mentre tra alcuni paesi (Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna) gli scambi avvenivano su riconoscimenti bilaterali dei propri sistemi di certificazione e su standard qualitativi più elevati della qualità minima CE (CAC).

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'adozione della nuova normativa consente sia una maggiore qualificazione delle produzioni vivaistiche a livello europeo a garanzia dei frutticoltori, sia l'incremento degli scambi commerciali di materiali e piante certificate poiché avverrebbero su una base comune di standard europei condivisi.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Nel breve periodo l'obiettivo è principale è la revisione della normativa tecnica (misure applicative) del settore vivaistico frutticolo, peraltro già in corso di elaborazione, alla luce delle novità introdotte dalla direttiva 2008/90, rispetto alla 92/34; non è previsto alcun indicatore di verifica.

Nel medio periodo l'obiettivo è l'incremento della presenza, nel mercato e nelle aziende frutticole, di materiali e piante certificate; anche se per tale obiettivo non sono previsti indicatori specifici, è comunque verificabile attraverso i dati relativi ai cartellini "certificato" consegnati ai vivaisti, su autorizzazione dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Nel lungo periodo l'obiettivo è il miglioramento qualitativo delle produzioni vivaistiche frutticole prodotte, commercializzate ed utilizzate in tutta l'Unione europea; la verifica dell'efficacia delle norme, a la loro corretta applicazione è verificabile mediante le Prove comparative comunitarie (Dir. 2003/61/CE, D. Lgs 13 dicembre 2004, n. 331, art. 4).

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni e Province autonome
– Servizi fitosanitari regionali/provinciali, Vivaisti e Frutticoltori.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nell'applicazione della norma ed in particolare per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti applicativi, il Ministero si avvale del Comitato Nazionale per la Certificazione (D.M. 24 luglio 2003, Art. 3), per pareri tecnico-scientifici ed elaborazione di bozze di norme tecniche e del Comitato Fitosanitario Nazionale (D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, art. 52) per l'esame finale ed il parere definitivo prima dell'adozione definitiva delle norme tecniche.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione zero è stata valutata a livello comunitario ed è stato ritenuto economicamente favorevole la revisione della normativa per elevare la qualità dei materiali di moltiplicazione e le piante da frutto ed incrementare la circolazione di detti prodotti, superando i limiti della legislazione in vigore dal 1992.

A livello nazionale non esiste un'opzione zero poiché, oltre all'infrazione degli obblighi comunitari si porrebbero i vivaisti italiani fuori dal mercato comune.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non vi sono opzioni alternative per gli stessi motivi di cui alla precedente punto sezione 3.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Non è stato applicato nessun metodo di analisi per la misurazione degli effetti, tuttavia la variazione della consistenza numerica dei quantitativi di piante certificate ogni anno nei vivaai, darà un parametro di lettura dell'eventuale successo o insuccesso della nuova normativa.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta presente il vantaggio di offrire, rispetto al passato, un livello qualitativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto più elevato, destinato a tutelare maggiormente i frutticoltori, grazie all'adozione, per la categoria "certificato" di definizioni e procedure di produzione uniformi a livello comunitario.

Altro vantaggio è la semplificazione amministrativa per i vivaai, la nuova normativa sostituisce l'accreditamento con la registrazione, quindi l'inizio attività non è più soggetto ad autorizzazione preventiva, fermo restando tutto il sistema di controllo a garanzia della qualità dei materiali (già previsto dalla normativa in vigore)

Unico svantaggio ipotizzabile, ma comune a tutta l'Unione europea, potrebbe essere una maggiore lentezza all'introduzione di novità dovute al progresso scientifico e tecnologico, poiché l'adozione di una direttiva di Commissione richiede più tempo rispetto ad un semplice provvedimento nazionale.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

I vivaisti hanno l'obbligo di:

- comunicare l'inizio dell'attività al Servizio fitosanitario regionale,
- monitorare il proprio processo di produzione attraverso un sistema di controllo interno,
- registrare le operazioni di produzione e cessione dei materiali e delle piante da frutto.

Il Servizio fitosanitario regionale ha l'obbligo di:

- iscrivere i vivaisti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), peraltro previsto dalle disposizioni in materia fitosanitaria,
- controllare, almeno una volta l'anno, vivaisti, stabilimenti, registri e materiali in produzione o in commercio,
- informare il Ministero della propria attività di controllo per l'aggregazione dei dati a livello nazionale.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'opzione zero avrebbe comportato sia l'avvio di una procedura d'infrazione, sia difficoltà commerciali al vivaismo nazionale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si rinvencono condizioni e fattori negativi che incideranno sugli effetti dell'intervento proposto, in quanto lo stesso si presume che apporterà benefici all'attuale sistema sia in termini economici (non sono previste nuove o maggiori spese) sia in termini strutturali.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il nuovo testo non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, anzi l'adozione di norme comuni per i materiali e le piante certificate ne allarga gli effetti dal livello nazionale a quello comunitario.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione sono:

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
- i Servizi fitosanitari regionali / provinciali

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; informativa preliminare ai Servizi fitosanitari regionali nella riunione periodica mensile del Comitato Fitosanitario Nazionale.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

A livello locale l'attività di controllo è effettuata dai Servizi Fitosanitari regionali in abbinamento a quella prevista per l'applicazione delle norme fitosanitarie comunitarie; a livello nazionale il controllo e monitoraggio avviene nel corso delle riunioni del Comitato Fitosanitario Nazionale, sulla base delle risultanze dell'attività ispettiva dei Servizi.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua la VIR con cadenza biennale; gli aspetti prioritari che si ritiene siano da sottoporre a VIR sono da rinvenire nel raggiungimento dei vantaggi preventivati con l'attuazione della nuova normativa, con particolare riguardo alla maggiore trasparenza del settore e tutela dei consumatori e delle imprese fornitrici di materiale certificato mediante un razionale sistema dei controlli basato su criteri di efficacia e applicabilità.

RELAZIONE TECNICA

La direttiva 2008/90/CE del consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, di fatto, sostituisce la direttiva 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 di pari oggetto, di conseguenza lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione della predetta direttiva del 2008 sostituisce il DPR 697/96 di recepimento della citata direttiva.

Gli adempimenti previsti dalla nuova direttiva non si discostano da quelli previsti dalla precedente e la novità principale, costituita dall'introduzione di un sistema di certificazione europeo per le piante da frutto, non comporta né oneri, né compiti aggiuntivi per l'Amministrazione Centrale poiché il sistema di certificazione europea "assorbirebbe" il sistema volontario nazionale attualmente in vigore ed operativo.

In riferimento al Registro nazionale delle varietà, di cui all'articolo 7 dello schema in parola, si precisa che la raccolta delle varietà iscritte ed inserite nella certificazione è già presente nel competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche se non ancora ufficialmente formalizzata con apposito provvedimento.

La formulazione dell'attuale comma 2 dell'articolo 7 è dovuta alla necessità di adeguare il Registro nazionale agli standard dell'Unione europea ai fini del suo inserimento in un contesto comunitario; attualmente le caratteristiche dei Registri nazionali fanno parte delle cosiddette "misure applicative" della direttiva 2008/90/CE e sono tuttora in corso di elaborazione e discussione a livello di Comitato permanente materiali di moltiplicazione (Commissione e Paesi Membri), con particolare riguardo alle modalità di descrizione varietale.

Per quanto riguarda le strutture preposte allo svolgimento delle competenze assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 3), si continua a far riferimento all'Ufficio del Ministero che già si occupa di tali adempimenti, attualmente individuato nello SVIRIS XJ – Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e del materiale di propagazione, in procinto di diventare COSVIR XI – Servizio fitosanitario, con la nuova organizzazione del Dicastero.

Analogamente, anche il contingente di personale attualmente in servizio non subirà variazioni relativamente alla sua consistenza dedicata all'attuazione della direttiva 2008/90/CE, sia perché la maggior parte delle competenze rimane invariata, sia perché i nuovi compiti, come peraltro già specificato, erano comunque già previsti da normativa nazionale esistente ed assegnati al medesimo Ufficio.

Il numero delle risorse umane ed il tempo da ciascuna dedicato all'attuazione della direttiva in questione, nel contesto del totale delle competenze dell'Ufficio, può essere quantificato come segue:

- n. 1 Dirigente di II fascia al 25%;
- n. 1 Funzionario tecnico C.3s al 100%;
- n. 1 Funzionario tecnico C.3 al 20%, per il coordinamento con la normativa fitosanitaria obbligatoria;
- n. 1 Funzionario amministrativo C.3s al 10% per gli aspetti giuridici ed amministrativi;
- n. 1 Unità B.1 al 30% per il supporto tecnico-amministrativo e di segreteria.

Tutto ciò premesso, si precisa che le risorse strumentali e finanziarie rimarranno invariate in quanto, ai fini dell'attuazione della nuova direttiva, saranno utilizzate quelle già disponibili e ordinariamente dedicate a tale attività a partire dalla prima applicazione del 1996.

Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto Re, Giunta Generale dello Stato
Art. 17 n. 3 della legge n. 31 del 28.2.1995
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

16/02/10
23.02.10



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

23 MAR. 2010

ANP/62/POLOM/4508

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per le politiche comunitarie

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

- Ufficio legislativo

R O M A


ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO


SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/90/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 SETTEMBRE 2008 RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E DELLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTO il decreto ministeriale 27 febbraio 2004, recante sostituzione dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, concernente regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2004, n. 130;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTO il decreto ministeriale 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2006, recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

VISTA la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTA la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati,

VISTO il regolamento n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ai generi e alle specie elencati nell'allegato ed ai loro ibridi, nonché ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.
2. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutti, è di seguito denominata: direttiva.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) *materiali di moltiplicazione*: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;
 - b) *piante da frutto*: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;
 - c) *varietà*: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:
 - 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
 - 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
 - 3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato;
 - d) *clone*: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
 - e) *materiali pre-base*: i materiali di moltiplicazione:
 - 1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché per la prevenzione delle malattie;

- 2) destinati alla produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto;
- 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base, adottati ai sensi dell'articolo 3;
- 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

f) *materiali di base*: i materiali di moltiplicazione:

- 1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonché per la prevenzione delle malattie;
- 2) destinati alla produzione di materiali certificati;
- 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di base, adottati ai sensi dell'articolo 3;
- 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3):

g) *materiali certificati*:

1) i materiali di moltiplicazione:

- 1.1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di base o da materiali pre-base o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di base o certificati di portainnesto;
- 1.2) destinati alla produzione di piante da frutto;
- 1.3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3;
- 1.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3).

2) piante da frutto:

- 2.1) ottenute direttamente da materiali di moltiplicazione certificati, di base o pre-base;
- 2.2) destinate alla produzione di frutti;
- 2.3) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3;
- 2.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

h) *materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis)*: i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto:

1) aventi identità varietale e adeguata purezza varietale;

2) destinati:

- 2.1) alla produzione di materiali di moltiplicazione, o;
- 2.2) alla produzione di piante da frutto, o;
- 2.3) alla produzione di frutti.

3) che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformità dell'articolo 3;

- i) *fornitore*: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione;
- l) *commercializzazione*: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
- m) *organismo ufficiale responsabile*: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- n) *ispezione ufficiale*: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
- o) *lotto*: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

ART. 3

(Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità ed effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva.
2. Per lo svolgimento delle attività tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale della collaborazione del Servizio nazionale di certificazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 luglio 2003.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a:
 - a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
 - b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;
 - c) determinare gli standard tecnici per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati, sentito il parere del Comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Condizioni generali per la commercializzazione)

1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se:
 - a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come 'materiali pre-base', 'materiali di base' o 'materiali certificati' o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;
 - b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.

2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
4. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:
 - a) prove o a scopi scientifici; o;
 - b) lavori di selezione; oppure; o;
 - c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.
5. Le condizioni a cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, sono adottate ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto.

ART. 5

(Obblighi dei fornitori)

1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, così come definiti all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, sono tenuti a:
 - a) comunicare la propria attività al servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
 - b) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza straordinaria di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE;
 - c) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 3 ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici;
 - d) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità dei materiali;
 - e) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando ciò sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;
 - f) prelevare campioni per eventuali analisi di laboratorio;
 - g) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;
 - h) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile;
 - i) registrare e conservare per almeno tre anni le proprie vendite e acquisti quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto
 - l) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche.

2. Le modalità di applicazione del comma 1, nonché eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti, sono adottate ai sensi dell'articolo 3.

ART. 6

(Identificazione della varietà)

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un riferimento alla varietà cui appartengono, o nel caso dei portainnesto, qualora non vi sia identità varietale, con riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione.
2. Le varietà cui viene fatto riferimento ai sensi del comma 1 devono essere:
 - a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali; o;
 - b) registrate ufficialmente ai sensi del comma 5 del presente articolo; o;
 - c) comunemente note; una varietà è considerata comunemente nota se:
 - 1) è stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; o;
 - 2) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); o;
 - 3) è già stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta.
3. L'indicazione di cui al paragrafo 1 può altresì applicarsi a una varietà priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purché la varietà abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull'etichetta, o su un documento, o su entrambi.
4. Ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 3 oppure conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.
5. Le varietà possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente ai sensi dell'articolo 3 e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono altresì essere registrate ufficialmente se il loro materiale è stato già commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purché abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta.
6. Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
7. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.

ART. 7

(Registro nazionale)

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione.
2. Le caratteristiche del Registro, le modalità di iscrizione delle varietà, i dati da iscrivere nel registro e le loro modalità di conservazione saranno adottate ai sensi dell'articolo 3.

ART. 8

(Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM)

1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.

ART. 9

(Importazioni da Paesi terzi)

1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite dalla direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, l'importazione di materiali da paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.
2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto, sono adottate ai sensi dell'articolo 3.
3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.

ART. 10

(Disposizioni per l'organismo ufficiale)

1. L'Organismo Ufficiale competente effettua, almeno per sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione e le piante da frutto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.
2. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'Organismo Ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le disposizioni di applicazione del comma 1 e del comma 2 sono adottate ai sensi dell'articolo 3.
4. Le eventuali misure adottate a norma del comma 2 vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

ART. 11

(Misure transitorie)

1. Fino al 31 dicembre 2018 è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e che sono stati ufficialmente certificati ai sensi del decreto ministeriale 24 luglio 2003 o che rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997.
2. Allorché sono commercializzati tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati con un riferimento al presente articolo sull'etichetta o su un documento o su entrambi.

ART. 12

(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

ART. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO
(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco dei generi e delle specie a cui si applica la presente direttiva

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.